



Atto Dirigenziale n° 4000/2018

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2196/2018**

OGGETTO: PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI UNA DISCARICA (MESSA A DIMORA PERMANENTE) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI REZZATO (BS) LOC.CASCINA CASTELLA E RILASCIO DELLE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA O ALTRI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER NUOVA ISTANZA IMPIANTO IPCC AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.152/06 , PUNTO 5.4 DELL'ALL. VIII DEL D.LGS. N. 152/06 CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI SOTTOCATEGORIA DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.M. 27/09/2010 (DISCARICHE PER RIFIUTI INORGANICI A BASSO CONTENUTO ORGANICO O BIODEGRADABILE) E DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 27.09.2010; AUTORIZZAZIONE UNICA ENERGETICA DI CUI AL D.LGS. N. 387/2003; PERMESSO DI COSTRUIRE, AI SENSI DEL D.P.R. 06/06/2011, N. 380; PROPONENTE: LA CASTELLA SRL – CON SEDE IN VIA ITALO BARBIERI, 20 NEL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA; P.IVA/C.F. 02903410989; RIF. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE "S.I.L.V.I.A.": VIA72-BS.

OGGETTO: Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una discarica (messa a dimora permanente) di rifiuti non pericolosi sita in comune di Rezzato (BS) loc. Cascina Castella e rilascio delle seguenti autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati:

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per nuova istanza impianto IPCC ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n.152/06 , punto 5.4 dell'All. VIII del D.lgs. n. 152/06 con contestuale autorizzazione di sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.m. 27/09/2010 (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile) e dell'autorizzazione alla deroga per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010;

Autorizzazione Unica Energetica di cui al D.lgs. n. 387/2003;

Permesso di Costruire, ai sensi del D.P.R. 06/06/2011, n. 380;

PROPONENTE: LA CASTELLA srl – con sede in via Italo Barbieri, 20 nel comune di Padenghe sul Garda; P.IVA/C.F. 02903410989;

RIF. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE "S.I.L.V.I.A.": VIA72-BS.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

il Decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21 dicembre 2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;

il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali in materia di VIA ed AIA:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “*Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale*” e s.m.i.;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 “*Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, avente ad oggetto “*Nuove procedure interne*”

Documento Firmato Digitalmente

relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)”;

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- deliberazione di giunta regionale 08 novembre 2002, n. 7/11045, recante “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” prevista dall’art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la deliberazione di giunta regionale n. VII/19461 del 19/11/2004, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 n. 4, “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- deliberazioni di giunta regionale 21 aprile 2017 n.6511, relativa all’applicativo O.R.S.O.;
- decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante i criteri di accettazione dei rifiuti in discarica, come modificato dal decreto ministeriale 24 giugno 2015;
- deliberazione di giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 9/661, recante “Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Brescia – Verifica della congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti ed approvazione (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/2003 e art. 8, comma 1, l.r. n. 12/2007)”;
- delibera di giunta regionale n. IX/2970 del 02/02/2012 avente ad oggetto: “Determinazione in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 recante: “Modalità per la redazione della relazione di riferimento”, di cui all’art. 5 comma 1, lettera V-bis del d.lgs. 152/06,
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l’applicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272;

Visti, altresì, i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali in materia di produzione di energia elettrica:

- l’art. 31 del d.lgs. n. 112/98 che prevede al comma 2, lett. b), che siano attribuite alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
- il D.M.05.2.1998 “Recupero rifiuti non pericolosi”;
- il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.) n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.P.C.M. 22.12.2000 che ha trasferito agli Enti Locali l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del d.lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. 19/10/2001, n. 7/6501 della Regione Lombardia “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di

Documento Firmato Digitalmente

inquinamento atmosferico”;

- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, che pone in carico alle Province sia lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici insistenti sul territorio provinciale, sia il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/03, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c) e dell’art. 44, comma 1, lettera h) della stessa legge;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” in particolare l’art. 12 comma 3, “*la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;
- il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*”;
- la d.G.R. della Regione Lombardia n. IX/3298 del 18.04.2012: “*Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*”;
- la d.G.R. della Regione Lombardia n. IX/3934 del 06.08.2012: “*Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale*”;

RILEVATO che:

1. l’art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all’articolo 1, comma 1:
 - per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione;
 - individuati nella parte II dell’allegato C;
 - localizzati nel territorio di più comuni;
2. la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ed s.m.i., i cui artt. 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale relativamente alla tipologia di impianto in oggetto;

PREMESSO che la Società LA CASTELLA srl - Via Italo Barbieri, 20 – Padenghe sul Garda; P.IVA 02903410989; ha presentato con note del 02/12/2016 (P.G. n. 127928) e del 05/12/2016 (P.G. n. 128082) la documentazione per l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n.152/2006, per la messa a dimora permanente (D1) di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in comune di Rezzato (BS) per una volumetria totale di rifiuti pari a 905,000 mc con contestuale richiesta di autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per nuova istanza impianto IPCC ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n.152/06 , punto 5.4 dell’All. VIII del D.lgs. n. 152/06 con contestuale autorizzazione di sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del d.m. 27/09/2010 (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile) e dell’autorizzazione alla deroga per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010; successivamente il proponente ha:

1. comunicato il caricamento dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/03 sul portale regionale MUTA (nota del 26/01/2017, PG n. 10467);
2. presentato l’istanza di Autorizzazione all’escavazione di un nuovo pozzo ai sensi del R.R. n.2/2006 (nota del 13/02/2017, PG n. 17803);
3. presentato istanza di nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia (nota del proponente del 14/03/2017, prot. n.6355);

PRESO ATTO che la tipologia progettuale rientra tra quelle previste nell’allegato A, lettera p della L.R. n.5/2010:

“discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 1582/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc”.

RICHIAMATO l’art. 14 comma 4 della L. n 241/90 laddove dispone “qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di

impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter.”,

VISTA l'ulteriore documentazione depositata dal proponente, che ha caratterizzato il procedimento, costituita da:

- integrazioni all'istanza di VIA (p.g. n. 134220 del 20/12/2016, p.g. n. 134242 del 20/12/2016, p.g. n.4070 del 12/01/2017);
- trasmissione dell'istanza per l'autorizzazione energetica (p.g. 10467 del 26/01/2017)
- presentazione istanza di concessione del pozzo (p.g. n. 17803 del 13/02/2017);
- ricevuta di avvenuto invio della pratica di permesso di costruire al Comune di Rezzato tramite il portale PROMETEO (PG n. 80368 del 20/06/2017);
- 06/12/2017 “proposta operativa di indagine di matrici nel suolo” (PG n. 156681);
- integrazioni (PG n. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 63 e 67 del 02/01/2018; PG n. 9244, 9247 e 9289 del 23/01/2018);
- nota del 09/02/2018 (PG n. 21637);
- nota del 14/03/2018 (PG n. 36824);
- nota del 09/03/2018 (PG n. 34894);
- integrazioni del 19/03/2018 (PG 36824);
- integrazioni del 16/04/2018 (PG n. 52297);
- integrazioni del 18/04/2018 (PG n. 52292);
- integrazioni PG n. 80644, 80646, 80649, 80652, 80653, 80655, 80657 del 11/06/2018;
- integrazioni PG n. 80739, 81346, 80736, 80735 del 12/06/2018;
- precisazioni PG n. 100940, 100960, 100962, 100968, 100970 del 23 luglio 2018;
- documentazione P.G. n. 106641 e 106645 del 01/08/2018 della ditta Castella srl con la quale viene trasmessa la documentazione presentata ai Vigili del Fuoco di Brescia al fine dell'aggiornamento della pratica del rischio incendio;
- note p.g. n. 106559 e 106698 del 01/08/2018 della ditta Castella srl con le quali viene trasmessa l'Analisi di Rischio –“ Errata Corrige Agosto 2018”;
- note p.g. n. 107727 e 107730 del 07/08/2018 ditta Castella srl con la quali vengono trasmesse delle precisazioni in merito all'impianto di recupero energetico del biogas;
- note del PG n. 119850 e 119879 del 7 settembre 2018 e PG n. 120328, 120357, 120363 del 10 settembre 2018, con le quali vengono trasmesse integrazioni spontanee in particolare gli elaborati tecnico-grafici così denominati:

1. Tavola P04 Rev.03 agosto 2018: Superfici Piano posa argilla;
2. Tavola P07 Rev.02 agosto 2018: Superfici Piano posa rifiuti;
3. Tavola P08 Rev.02 agosto 2018: Superficie di fine conferimento rifiuti prima degli assestamenti;
4. Tavola P10.a Rev.03 agosto 2018: Planimetria recupero ambientale;
5. Tavola n. A.3 Rev.03 agosto 2018: Planimetria di progetto (con piezometri, pozzi, area servizi, impianti, parco serbatoi, box, vasche interrato, punti di emissione);

DATO ATTO che tutta la documentazione inerente la procedura in argomento è stata puntualmente pubblicata sul sito Regionale SILVIA al fine della pubblicità e consultazione da parte di tutti gli interessati;

PRESO ATTO, altresì, che:

- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, ai sensi delle normative vigenti per: VIA, AIA, Autorizzazione Unica Energetica e Permesso di escavazione di un nuovo pozzo;
- in data 09/12/2016 il proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'annuncio del deposito sul quotidiano “Corriere della Sera”;

RILEVATO che:

- le aree interessate dall'installazione sono identificate ai mappali n° 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52, 55 e 56 del Foglio n. 33 del Comune di Rezzato; secondo il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Rezzato, in vigore dal 24 aprile 2013, l'area d'insediamento dell'impianto è identificata come “Aree di Escavazione in atto o Autorizzate” e ricade all'interno dell'ATEg25 Brescia-Rezzato, approvato dalla Provincia di Brescia con DCR VII/1114 del 25.11.2004”;
- considerando i criteri localizzativi del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) di cui alla d.G.R. n. 1990 del 20/06/14, vigenti al momento della presentazione dell'istanza, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non sono stati riscontrati vincoli di carattere escludente; il fattore di pressione calcolato con i criteri del PRGR vigente al momento della presentazione dell'istanza e con i nuovi parametri previsti dalla d.G.R. 2 ottobre 2017 - n. X/7144 non è superato, sia considerando il territorio comunale sia

il buffer di 5 km a partire dalla recinzione dell'impianto (area sottesa pari a 87,67 km²);

RILEVATO, altresì, che l'opera in esame:

- non è localizzata in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991;
- non è ricompresa, neppure parzialmente, in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale come definiti all'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 5/2010;

DATO ATTO che sono stati effettuati sopralluoghi nelle seguenti date: in data 31/05/2017, 21/12/2017, 27/03/2018 e 09/04/2018 (verbali di sopralluogo in atti) relativi al sopralluogo istruttorio ed alle indagini geognostiche e ambientali eseguite presso il sito,

VISTE e RICHIAMATE le conferenze di servizio (verbali in atti) tenutesi in data 21/04/2017, 21/06/2018 e 20/09/2018 in forma simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90;

VISTI e CONSIDERATI i pareri e contributi resi nel corso del procedimento da parte dei seguenti soggetti:

Ufficio D'Ambito di Brescia: in data 05/01/2018 P.G. provinciale n. 1834/2018, in data 31.05.2018 P.G. N. 75620/2018;

Aeronautica Militare: P.G. N. 65821 del 22/05/2017 e P.G. N. 23507/2018 del 14/02/2018;

ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova: P.G. N. 85587 del 29/06/2017; P.G. N. 130498 del 10/10/2017; P.G. N. 41538 del 22/03/2018; P.G. N. 54062/2018 del 17/04/2018; P.G. N. 61768 del 07/05/2018 contenente il contributo tecnico-scientifico per le seguenti matrici ambientali: rumore, discariche (Marzo 2018 e Aprile 2018), Qualità aria (aprile 2018) e parere relativo ai monitoraggi Quadro F dell'AIA; P.G. N. 85594 del 21/06/2018; P.G. N. 127490 del 26/09/2018.

ATS di Brescia :P.G. N. 51539 del 21/04/2017; P.g. n. 58583 DEL 27/04/2018; PG n. 124207 del 19/09/2018;

Comune di Rezzato: P.G. N. 35902 del 23/03/2017; P.G. N. 68482 del 25/05/2017; P.G. N. 84582 del 27/06/2017; P.G. N. 90448 del 10/07/2017; P.G. N. 108982 del 23/08/2017; P.G. N. 161575 del 18/12/2017; P.G. N. 164293 del 22/12/2017; P.G. N. 21067 del 08/02/2018; P.G. N. 29608 del 27/02/2018; P.G. N. 33144 del 06/03/2018; P.G. N. 38049 del 15/03/2018; P.G. N. 44538 del 28/03/2018; P.G. N. 58603 del 27/04/2018; P.G. N. 65790 del 14/05/2018; P.G. N. 67259 del 16/05/2018; P.G. N. 73734 del 28/05/2018; PG n. 84934 del 20/06/2018; PG N. 88564 del 27/06/2018; PG N. 88580 del 27/06/2018; P.G. N. 89168 del 28/06/2018; P.G. N. 117496 del 03/09/2018; PG N. 124605 del 19/09/2018; PG N. 126810 e n.126807 del 25/09/2018 (consegnati a mano in Conferenza);

Consorzio di Bonifica Chiese: P.G. N. 51961 del 24/04/2017; P.G. N. 86003 del 29/06/2017; P.G. N. 63674 del 09/05/2018; P.G. N. 85588 del 21/06/2018;

Provincia di Brescia: Settore Strade - Protocollo Interno P.G. N. 76270 del 01/06/2018

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - per le Province di Bergamo e Brescia P.G. N. 52023 del 24/04/2017; P.G. N. 58011 del 26/04/2018;

Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: P.G. N. 51525 del 21/04/2017; P.G. N. 69400 del 21/05/2018; P.G. N. 85283 del 20/06/2018; PG N 124804 e 124807 del 20/09/2018;

A2A Ciclo Idrico: P.G. N. 86181 del 21/06/2018; P.G. N. 115642 del 28/08/2018 relativamente allo scarico in fognatura;

VISTE e VALUTATE positivamente le conclusioni e le indicazioni contenute nel contributo tecnico-scientifico dell'Università di Brescia "DICATAM", trasmesse con nota del 12.09.2018 registrata al PG. Provinciale con il n. 123951 del 18.09.2018, avente per oggetto: "*Valutazione dell'analisi di rischio avanzata dalla ditta La Castella S.r.l. a supporto della istanza per la ridefinizione dei criteri di ammissibilità ai sensi degli artt. 6 e 7 del DM 27 settembre 2010 alla sottocategoria di discarica "a" per rifiuti speciali non pericolosi, per l'impianto per la messa a dimora permanente (DI) di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Rezzato (BS), località Cascina Castella. -Settembre 2018*"; riportate in sintesi nella relazione istruttoria allegata al presente atto;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i pareri qualificati e di competenza da parte di: Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia, ATS di Brescia, Comune di Rezzato, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - per le Province di Bergamo e Brescia, Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, Settore Strade di questa Provincia, Ufficio D'Ambito di Brescia e Aeronautica Militare;

RILEVATO che:

1. il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia ha comunicato, con note di cui al PG N. 124804 e 124807 del 20/09/2018, che quanto presentato al Comando, per incompletezza, non consente l'espressione del parere, per quanto di competenza. Pertanto ai fini del perfezionamento dell'istanza, occorre produrre la seguente documentazione integrativa (relazione tecnica ed elaborati grafici) nella quale dovrà essere indicato :

- l'adempimento delle prescrizioni indicate nel precedente parere emesso da questo Comando con prot. n. 12480 del 18/05/2018;
- dettagliate descrizione delle modifiche che si intende realizzare rispetto a quanto indicato nel progetto approvato;

- dettagliata descrizione della linea per il combustibile ausiliario (propano) e dimostrazione della conformità dell'installazione alla normativa di settore vigente.
- nella nuova documentazione presentata, ove necessario, in sostituzione di quella già agli atti, andranno precisati gli elaborati grafici sostitutivi e/o integrativi; anche la relazione tecnica, se soggetta a modifiche o integrazioni, andrà sostituita e le variazioni evidenziate in modo opportuno;

2. il Consorzio di Bonifica Medio Chiese ha comunicato con nota del 21/06/2018 (PG n. 85588) che nei documenti presentati non viene definita la tipologia di recinzione e di ingresso previsti sui confini della proprietà in parallelismo alle rogge Cavallina (lato est) e Rudoncello (lato Ovest), per cui lo scrivente Consorzio richiede la realizzazione di una struttura permanente che separi fisicamente il sito oggetto del procedimento autorizzativo dalla propria rete canalizia. Il progetto di tale opera dovrà essere presentato al Consorzio Chiese per l'ottenimento della apposita autorizzazione precaria prima della realizzazione delle opere.

Si rammenta inoltre che ogni tipologia di manufatto o sottoservizio, come ad esempio, piezometri, linee acque e linee elettriche, di cui agli elaborati Tav.7 “Aree servizi – Layout rete scarichi” e “tav. 8 – Layout rete illuminazione esterna”, se realizzati all'interno della fascia di competenza consortile, dovranno anch'essi essere sottoposti a procedimento di concessione precaria e realizzati secondo quanto disposto dallo scrivente Consorzio.”;

VISTI e TENUTO CONTO delle osservazioni e contributi presentati con le note sottoelencate da:

Comune di Castenedolo: P.G. N. 16815 del 09/02/2017; P.G. N. 55081 del 02/05/2017; P.G. N. 84934 del 20/06/2018 e P.G. N. 123601 del 17/09/2018; PG n. 126687 del 25/09/2018;

Comune di Brescia: P.G. N. 92844 del 13/07/2017; P.G. N. 153999 del 30/11/2017; P.G. N. 61669 del 07/05/2018; P.G. N. 62762 del 08/05/2018; PG N. 124931 del 20/09/2018;

Comune di Borgosatollo: P.G. N. 91223 del 11/07/2017; P.G. N. 85767 e 85787 del 21/06/2018; PG N. 124905 del 20/09/2018 e P.G. N. 124770 del 20/09/2018;

Comune di Mazzano – Nuvolera – Nuvolento (aggregazione dei Comuni): P.G. N. 91183 del 11/07/2017; P.G. N. 85794 del 21/06/2018;

Associazioni/Comitati/Gruppi:

- SiAmo Castenedolo Lista Civica - PG n. 16122 del 08/02/2017;
- Associazione Ambientalista Legambiente Circolo di Brescia Est – P.G. n. 15744 del 07/02/2017
- Gruppo Le Mamme Di Castenedolo – P.G. n. 16108 del 08/02/2017; P.G. n. 128936 del 28/09/2018;
- Comitato Spontaneo Contro Le Nocività – P.G. n. 14712 e 14755 del 06/02/2017; PG n. 25498 del 01/03/2017; P.G. n. 85517 del 21/06/2018; P.G. n. 124762 e P.G. 124797 del 20/09/2018;
- Comitato difesa salute e ambiente Brescia (CO.DI.S.A.) – P.G. n. 16111 del 08/02/2017; P.G. n. 71791 del 23/05/2018; P.G. n. 126417 del 24/09/2018.

VISTA: la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, Acqua, Rifiuti e Ufficio Pianificazione e Vincoli che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;

VISTI i contenuti della relazione istruttoria (allegato A) ed in particolare:

- la descrizione del progetto e la sintesi dei contenuti d'impatto ambientale;
- le considerazioni istruttorie relative alla localizzazione, agli impatti attesi sulle diverse componenti ambientali e ai relativi sistemi di mitigazioni e compensazione previsti;

VISTO, altresì, l'allegato tecnico (allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e le prescrizioni autorizzative AIA ;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461 e s.m.i., in € **20.180.164,14** € (euro ventimilionicentottantamilacentosessantaquattro/14) l'ammontare totale delle garanzie finanziarie che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia:

Lotto	Superficie a p.c. (m ²)	Volume (m ³)	Garanzie per la gestione operativa per attività di smaltimento D1 di rifiuti non pericolosi	Garanzie per la gestione post operativa per attività di smaltimento D1 di rifiuti non

			(euro)	pericolosi (euro)
1	10.890	124.600	1.869.000,00 €	871.200,00 €
2	9.190	105.800	1.587.000,00 €	735.200,00 €
3	9.080	117.050	1.755.750,00 €	726.400,00 €
4	9.290	110.550	1.658.250,00 €	743.200,00 €
5	5.080	57.600	864.000,00 €	406.400,00 €
6	9.190	115.400	1.731.000,00 €	735.200,00 €
7	5.135	62.500	937.500,00 €	410.800,00 €
8	4.315	53.600	804.000,00 €	345.200,00 €
9	4.935	60.900	913.500,00 €	394.800,00 €
10	8.355	97.000	1.455.000,00 €	668.400,00 €
TOTALE	75.460	905.000	13.575.000,00 €	6.036.800,00 €
Operazione per il deposito D15 in ingresso di rifiuti non pericolosi		1.978	TOTALE	349.354,36 €
Operazione per il deposito D15 per il percolato prodotto dalla discarica	1120		TOTALE	197.814,40 €
Recupero energetico del biogas (R1)	Impianto con potenzialità di trattamento sino a 10.000 t/anno		TOTALE	21.195,38 €

STABILITO che le garanzie finanziarie, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, devono essere prestate per gli importi indicati, a pena di revoca dell'autorizzazione, in base alle modalità stabilite dalla delibera di giunta regionale n. VII/19461, entro 90 gg. dalla data di comunicazione del presente atto e dovranno rispettare i seguenti periodi di validità:

- in base all'art. 14, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa deve avere validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
- in base all'art. 14, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione post operativa deve avere validità per almeno trent'anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;

DATO ATTO che:

- in base all'art. 14 del d.lgs. 36/06 le garanzie finanziarie possono essere prestate anche per singoli lotti, in una delle
- Documento Firmato Digitalmente

modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;

- le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia);
- ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che:

- i contenuti del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale ed, in particolare, i chiarimenti intervenuti a cura del proponente consentono la comprensione del progetto e delle relative ricadute ambientali;
- l'acquisizione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, consente di effettuare una congrua valutazione degli aspetti ambientali connessi al progetto ai fini della relativa formulazione pronuncia di compatibilità ambientale;

RITENUTO che:

1. le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria dagli Enti Territoriali, da ARPA, ATS e le osservazioni dei Comitati/Associazioni e Gruppi possano essere superate con specifiche prescrizioni e condizioni;
2. è possibile concludere che il progetto risulti ambientalmente compatibile, nella configurazione progettuale che emerge dalla documentazione presentata, per le motivazioni le condizioni e prescrizioni indicate negli allegati A e B (parti integranti e sostanziali del presente atto), dagli elaborati progettuali depositati e valutati;
3. le risultanze della Conferenza di servizi decisoria di 20.09.2018 e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rilascio:
 - dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui al presente atto, nell'Allegato Tecnico "B" e negli elaborati tecnico-grafici formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili
 - dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n.152/06 con contestuale autorizzazione alla sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.m. 27/09/2010 (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile) e dell'autorizzazione alla deroga per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010; secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico "B" , negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili, e da quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 36/03;

PRESO ATTO che la conferenza decisoria del 20.09.2018, si è conclusa con la decisione finale di compatibilità ambientale ed autorizzativa con le condizioni e prescrizioni che sono riportate nel disposto del presente atto determinazione motivata e rilascio delle autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta comunque denominati di competenza delle amministrazioni di beni e servizi pubblici così come intervenuti nel procedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

DISPONE

1. di esprimere, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica allegato "A", ai sensi del d.lgs. 152/06 e della L.R. 5/2010, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale relativo al progetto di discarica (D1) di rifiuti non pericolosi per un totale pari a 905,000 mc/ton, sita in comune Rezzato, loc. Cascina Castella, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla società La Castella srl (C.F./P.Iva 02903410989) con sede legale in comune di Padenghe sul Garda, via Italo Barbieri, 20; alle condizioni e prescrizioni dettate nel presente atto, nella relazione allegato "A" e nell'allegato tecnico (allegato B) e negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/03, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui al

presente atto, nell'Allegato Tecnico AIA "B" e negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili, che sostituisce i seguenti atti di assenso così come intervenuti nel corso del procedimento:

- permesso di costruire, ai sensi del d.P.R. 380/2001
 - autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di linee elettriche ai sensi della L.R. 52/1982 di competenza della Provincia di Brescia;
3. di rilasciare l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n.152/06, con contestuale autorizzazione alla sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.m. 27/09/2010 (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile) e dell'autorizzazione alla deroga per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010; secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico "B", negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili, e da quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 36/03; che sostituisce i seguenti atti di assenso così come intervenuti nel corso del procedimento: permesso di costruire, ai sensi del d.P.R. 380/2001;
 4. di dare atto che l'autorizzazione all'escavazione di un nuovo pozzo ai sensi del R.D. n.1775/1933 e R.R. 2/2006, verrà rilasciato con provvedimento successivo;
 5. di precisare che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 6. di dare atto che compete:
 - al Comune di Rezzato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che il Comune di Rezzato, con nota del 20/09/2018 (PG n. 124605), come confermata in sede di conferenza di servizi decisoria del 20.09.2018, ha comunicato che la documentazione depositata è sufficiente e pertanto, ai sensi della L. 241/90 è da ritenersi quale assenso edilizio;
 - al responsabile del preposto ufficio del Comune di Rezzato, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
 7. di stabilire che la ditta presenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto:
 - I. le integrazioni necessarie per il perfezionamento dell'istanza ai Vigili del Fuoco di Brescia, elencate in premessa;
 - II. istanza al Consorzio di Bonifica Medio Chiese per ottenere la Concessione precaria per la realizzazione di strutture all'interno della fascia di rispetto come dettagliate in premessa;
 - III. istanza di autorizzazione sismica al Comune di Rezzato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 94 del d.P.R. n. 380/01, dall'art. 8 della L.R. n. 33/15 e d.G.R. n. X/5001 del 30/03/06;
 - IV. un piano per l'effettuazione del biomonitoraggio licheni e pedofauna microinvertebrata come previsto in SIA;
 8. di stabilire, inoltre, che la ditta potrà iniziare i lavori di realizzazione della discarica solo a seguito:
 1. della rimozione dei materiali/rifiuti presenti nell'installazione, verificando, se necessario le CSC;
 2. dell'ottenimento del Nulla Osta da parte dei Vigili del Fuoco;
 3. dell'ottenimento della Concessione da parte del Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
 4. dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 94 del d.P.R. n. 380/01, dall'art. 8 della L.R. n. 33/15 e d.G.R. n. X/5001 del 30/03/06;
 5. della comunicazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ai sensi dell'art.88 del d.lgs. 42 del 2004;
 9. di stabilire, a pena di decadenza dell'autorizzazione energetica, che il termine per l'inizio dei lavori, la cui data deve essere comunicata al Comune di Rezzato e contestualmente anche alla Provincia di Brescia - Ufficio Energia, non può essere superiore ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e che il termine di conclusione non può superare i tre anni dalla medesima data di inizio dei lavori, salvo proroghe disposte dalla Provincia previa richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini;
 10. di dare atto che, in caso di varianti in corso d'opera per l'impianto di produzione di energia elettrica, presentate dalla

- società presso il Comune di competenza, la stessa società dovrà trasmetterne contestualmente copia alla Provincia; il Comune trasmetterà gli elaborati autorizzati al fine di una presa d'atto da parte della Provincia;
11. che il titolare deve comunicare, agli Enti coinvolti nel procedimento, la fine lavori al termine degli stessi (per fine lavori si intende la realizzazione di tutto quanto previsto a progetto ed autorizzato con il presente atto; pertanto non solo le opere funzionali alla messa in esercizio ed accensione dell'impianto di produzione di energia elettrica ma anche le opere di finitura, accessorie e di mitigazione), prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, a pena sospensione dell'autorizzazione. Deve inoltre trasmettere, alla Provincia di Brescia – Ufficio Energia ed al Comune di Rezzato, 30 giorni prima della entrata in esercizio, una perizia asseverata da un tecnico abilitato attestante la conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato, corredata da dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate dai costruttori/installatori, e da certificati di collaudo (tale perizia non è necessaria per le parti dell'impianto realizzate dal gestore di rete);
 12. che qualsiasi difformità rilevata tra la perizia di conformità impianto di cui al punto precedente e quanto facente parte del progetto autorizzato con autorizzazione unica energetica, eventualmente modificato o integrato secondo quanto riportato al punto 10, determinerà l'impossibilità della messa in esercizio dell'impianto fino alle necessarie verifiche;
 13. che la “messa in esercizio” dell'impianto di produzione energetica dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista alla Provincia di Brescia – Ufficio Energia, al Comune Rezzato, all'A.R.P.A. Dipartimento di Brescia ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli eventuali adempimenti di competenza;
 14. di dare atto, tra l'altro che:
 - gli interventi di modifica successivi alla messa a regime dell'impianto di produzione energetica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, devono essere preventivamente comunicati (pena sospensione) e se necessario autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. 387/03;
 - le opere per la realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo impianto, oggetto del presente provvedimento autorizzativo adottato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 387/03, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, secondo quanto disposto dal comma 1 del predetto articolo;
 - è di competenza dell'A.R.P.A. di Brescia, ai sensi della D.G.R. n. IX/3298 del 18.04.2012 e della L.R. n. 16 del 14.08.1999, esercitare funzioni tecnico-scientifiche e di controllo in ordine al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e nella presente autorizzazione unica;
 - è di competenza del Comune di Rezzato, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, in ambito di edilizia, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità ed esercitare funzioni di controllo in materia urbanistica ed edilizia;
 - deve essere presentata ai Vigili del Fuoco la richiesta di sopralluogo e di inizio attività al termine dei lavori competenti ad esercitare funzioni di controllo in materia di sicurezza e prevenzione antincendio;
 - è di competenza di ATS Brescia esercitare funzioni di controllo in ordine alla sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento dell'impianto, alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, alla prevenzione dei rischi derivanti dall'attività sulla salute umana, rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente;
 - di autorizzare la società Unareti Spa alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di MT;
 15. che i lavori di approntamento della discarica devono essere realizzati conformemente al progetto approvato e devono iniziare, entro 1 anno dalla data del presente provvedimento. L'avvenuta ultimazione dei lavori, per ogni fase, dovrà essere comunicata all'ARPA ed alla Provincia, congiuntamente a perizia giurata asseverata presso la Cancelleria del Tribunale redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
 16. di prescrivere che, ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, i gestori devono informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
 - 17.

richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
 - ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
 - ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
18. di dare inoltre atto che:
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs. 152/06 (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. come disposto dalla D.G.R. del 21 aprile 2017 n.6511;
 - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle

normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447);

- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 ;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.p.r. n. 151 del 01/08/2011, ecc.);
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
19. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 20.180.164,14 € (euro ventimilionicentottantamilacentosessantaquattro/14) l'ammontare totale delle garanzie finanziarie che la Ditta autorizzata deve prestare, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, a favore della Provincia di Brescia, mediante idonee garanzie finanziarie come indicate nella tabella in premessa riportata;
20. di stabilire che le garanzie finanziarie, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, devono rispettare i periodi di validità indicati in premessa;
21. di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità delle stesse dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004, può comportare la revoca del presente atto relativamente all'AIA, previa diffida, come previsto dalla delibera medesima;
22. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione AIA decorra dalla data in cui questa Provincia trasmetterà la nota di accettazione delle garanzie finanziarie sopra citate;
23. che il destinatario della presente autorizzazione dovrà provvedere, a pena di decadenza dell'autorizzazione per la costruzione e la produzione di energia elettrica, a prestare una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi del punto 13.1 lettera j del DM 10 settembre 2010, del punto 4.5 della D.G.R. n. 9/3298 del 18 aprile 2012 e della Dds 19 dicembre 2014 n. 12478, per l'importo di € 100.000,00 da trasmettere in originale alla Provincia di Brescia – Ufficio Energia,
24. di prescrivere che:
1. la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 2. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
25. di stabilire che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento di pronuncia VIA ha una validità di anni 11 (undici), il progetto in argomento deve essere realizzato entro tale termine, ivi compresa la fase di ripristino ambientale;
26. di stabilire, infine, che la ditta in ottemperanza alla prescrizione VIA, deve, contestualmente alla presentazione delle garanzie finanziarie di cui al sopracitato punto 19, trasmettere la proposta di atto unilaterale d'obbligo ai Comuni ed alla Provincia;
27. di trasmettere il presente atto, tramite PEC al proponente La Castella srl (lacastellasrl.libero.it);
28. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento del presente provvedimento i seguenti soggetti:
- Comune di Rezzato (BS);
 - Comune di Brescia;

- Comune di Borgosatollo;
- Comune di Castenedolo;
- Comune di Mazzano;
- ATS Brescia;
- ARPA Lombardia – sede centrale;
- ARPA Lombardia – sede di Brescia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione II – sezione UNMIG di Bologna
- Ministero della Difesa Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea Reparto Territorio E Patrimonio
- ENAC
- ENAV
- Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
- Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco – Brescia;
- E-Distribuzione Spa. Divisione Infrastrutture e reti Esercizio Rete Lombardia;
- Autorità del Bacino del Fiume Po;
- SETTORE DELLE STRADE
- Ufficio Operativo Territorio di Pianura
- Ufficio Espropri e rilascio
- Autorizzazioni Linee Elettriche
- CIGA
- G.S.E S.P.A. - Direzione Operativa - ROMA
- Ufficio Unico delle Dogane – Brescia;
- Provincia di Brescia: Ufficio Energia, Ufficio Rifiuti, Ufficio Aria, Rumore – Sportello IPPC; Ufficio Acqua, Ufficio Pianificazioni - Vincoli, ed Ufficio Usi Acque, Acque Minerali e Termali;
- SiAmo Castenedolo Lista Civica;
- Associazione Ambientalista Legambiente Circolo di Brescia Est;
- Gruppo Le Mamme Di Castenedolo;
- Comitato Spontaneo Contro Le Nocività;
- Comitato difesa salute e ambiente Brescia (CO.DI.S.A.)

Di dare atto che ai sensi del D.lgs n. 152/2006, art. 25 c.5 e dell'art. 2, comma 12, del r.r. n. 5/2011, la presente decisione ed autorizzazione è resa nota inoltre mediante:

- pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [SILVIA] (art. 7 l.r. 5/2010);
- pubblicazione per estratto sul B.U.R.L.;
- pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web provinciale <http://WWW.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>;

Avverso al presente provvedimento, entro 10 (dieci) giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016).

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 26-10-2018